

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO CIVILE
02	PERSONE E FAMIGLIA - Matrimonio - Impresa familiare
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti
06	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	AGEVOLAZIONI
07	AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazioni ex DPR 601/73
	INTERNAZIONALE
08	NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE - Direttive - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE) - Scambio automatico dei dati delle piattaforme digitali (DAC 7)
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
10	ANTIRICICLAGGIO
	SETTORI PARTICOLARI
11	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
12	Leggi In evidenza

PERSONE E FAMIGLIA

Matrimonio - Impresa familiare - Fondo patrimoniale - Deroga all'autorizzazione giudiziale per atti di disposizione in presenza di figli minori - Atto modificativo successivo - Validità - Condizioni (Cass. 22.11.2023 n. 32484)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 22.11.2023 n. [32484](#), si è espressa su un profilo, finora inesplorato dalla giurisprudenza, concernente l'istituto del fondo patrimoniale di cui all'[art. 167](#) c.c. In particolare, la decisione ha affermato che l'accordo di modifica dell'atto costitutivo del fondo può contenere la deroga all'autorizzazione giudiziale per l'alienazione, l'ipoteca e la dazione in pegno dei beni vincolati, in presenza di figli minori, sempre che la convenzione modificativa risponda alla dichiarata esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia.

Autorizzazione del giudice per gli atti dispositivi dei beni vincolati

La controversia scaturisce dall'[art. 169](#) c.c., a norma del quale, per compiere atti di disposizione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, quando il nucleo familiare ricomprenda figli minori, è necessario ottenere un'autorizzazione giudiziale.

Questa norma precisa, in chiusura, che l'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata nei soli casi di "necessità od utilità evidente", connesse alle esigenze della vita familiare.

Derogabilità in sede di costituzione del fondo patrimoniale

La prescrizione di cui all'[art. 169](#) c.c. non ha carattere assoluto e inderogabile.

L'*incipit* di tale disposizione, che recita testualmente "se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione", lascia intendere che il divieto di alienare, ipotecare o dare in pegno i beni vincolati in presenza di figli minori e senza la preventiva autorizzazione del giudice opera soltanto allorché nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale non sia stata inserita una clausola derogatoria. In passato, la giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che la preventiva deroga pattizia alla necessità di rilascio dell'autorizzazione giudiziale postula, comunque, il rispetto del limite della "necessità od utilità evidente" di cui all'ultima parte dell'[art. 169](#) c.c. (cfr. Cass. n. [13622/2010](#)).

Dubbia derogabilità con l'accordo di modifica

Il riferimento, nella formulazione dell'[art. 169](#) c.c., alla possibilità di inserire la clausola derogatoria nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale fa sorgere il dubbio se l'esclusione dell'autorizzazione giudiziale possa essere validamente pattuita anche nel corpo di un successivo accordo modificativo.

La questione è stata specificamente affrontata nel procedimento che ha dato origine all'ordinanza n. 32484/2023, laddove gli attori avevano agito in giudizio per la dichiarazione di nullità della deroga pattizia inserita nella convenzione di modifica (e non nell'atto costitutivo del fondo), sulla base di una rigorosa interpretazione letterale dell'[art. 169](#) c.c.

Posizione della Cassazione

La Corte di Cassazione, nella decisione in esame, ha optato per la validità della clausola di deroga all'autorizzazione giudiziale per il compimento di atti dispositivi dei beni vincolati inserita, per la prima volta, nell'accordo di modifica dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Brevi cenni sul fondo patrimoniale

L'ordinanza n. 32484/2023 ricorda che il fondo patrimoniale ex [art. 167](#) c.c. è un istituto che:
- consente alle parti di vincolare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendoli così alla generica garanzia patrimoniale di cui all'[art. 2740](#) c.c., a mente del quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri;

- risponde alla *ratio* di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi componenti;
- configura una convenzione matrimoniale soggetta alle disposizioni di cui agli [artt. 162](#) c.c., circa i requisiti formali, e 163 c.c., in tema di modifica delle convenzioni (cfr. Cass. n. [21658/2009](#)).

Natura di convenzione matrimoniale della modifica del fondo

La Suprema Corte osserva, nella pronuncia in commento, che gli accordi di modifica del fondo patrimoniale rientrano nella categoria degli atti modificativi delle convenzioni matrimoniali di cui all'[art. 163](#) c.c., il quale fonda la possibilità per le parti, nell'esercizio della loro libertà negoziale, di stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del fondo, con l'unico limite, desumibile dalla *ratio* dell'istituto, rappresentato dal divieto di adottare decisioni in contrasto con l'interesse della famiglia.

Validità della deroga all'autorizzazione giudiziale successiva alla costituzione

In forza delle considerazioni che precedono - conclude la Corte - deve ritenersi che la deroga all'intervento autorizzativo del giudice per gli atti dispositivi sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, in presenza di figli minori, può essere inserita, per la prima volta, nell'accordo di modifica dell'atto costitutivo, purché questo sia sorretto dall'esigenza di far fronte ai bisogni della vita familiare.

art. 169 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2023 - "La modifica del fondo patrimoniale può derogare all'autorizzazione giudiziale" - Mauro - Novella

Il Sole - 24 Ore del 23.11.2023, p. 40 - "Fondi patrimoniali, più facile la vendita dei beni vincolati" -

Busani A. Guide Eutekne - Diritto civile - "Fondo patrimoniale" - Pasquale C.

Cass. 22.11.2023 n. 32484

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Comunicazione di inutilizzabilità dei crediti d'imposta - Novità del DL 104/2023 convertito (c.d. DL "Omnibus" o "Asset") - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2023 n. 410221 e Faq 23.11.2023)

Con il provv. 23.11.2023 n. [410221](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative del nuovo adempimento legato alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, previsto dall'[art. 25](#) del DL 10.8.2023 n. 104.

Nuova comunicazione dei crediti inutilizzabili

L'[art. 25](#) co. 1 del DL 104/2023 stabilisce che, nelle "ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'[articolo 121](#), comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. [77](#), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'[articolo 121](#), comma 3, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024".

Termini per l'invio della comunicazione di inutilizzabilità dei crediti

A regime, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell'avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo

all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che l'ha determinata.

Se detto evento è avvenuto prima dell'1.12.2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 2.1.2024.

Sanzione per l'omesso invio

Per espressa disposizione contenuta nell'[art. 25](#) co. 2 del DL 104/2023, la mancata comunicazione entro i suddetti termini comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.

Modalità di comunicazione

I crediti d'imposta per interventi edilizi derivanti dalle opzioni che non sono utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite la "Piattaforma cessione

crediti". Detta comunicazione può essere inviata a partire dall'1.12.2023 direttamente da parte dell'ultimo cessionario dei crediti (o dal fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti).

Contenuto della comunicazione

Quanto al contenuto della comunicazione, il provv. 410221/2023 distingue i c.d. "crediti tracciabili" dai c.d. "crediti non tracciabili".

Nello specifico, il cessionario finale deve comunicare:

- per i "crediti tracciabili", il numero di protocollo telematico della comunicazione di prima cessione o sconto in fattura da cui sono derivate le rate dei crediti inutilizzabili;
- per i "crediti non tracciabili", "*gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura*".

In entrambi i casi, nella comunicazione in commento dovrà altresì essere indicata la data in cui si è venuti a conoscenza dell'evento che ha determinato l'inutilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti non saranno più a disposizione del cessionario finale.

Crediti sottoposti a sequestro

Con riguardo al nuovo adempimento previsto dall'[art. 25](#) del DL 104/2023, in una [FAQ](#) della stessa Agenzia del 23.11.2023 viene precisato che "*i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale*".

Devono, invece, essere comunicati "*i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo*".

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

art. 25 DL 10.8.2023 n. 104

Provvedimento Agenzia Entrate 23.11.2023 n.

410221FAQ Agenzia Entrate 23.11.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 24.11.2023 - "Bonus non utilizzabili da comunicare dal 1° dicembre 2023"

- Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 11.8.2023 - "Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all'Agenzia pena sanzione" - Zeni

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Prestatori dei servizi di pagamento – Obbligo di conservazione e trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri (provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406675)

Sulla G.U. 3.11.2023 n. 257 è stato pubblicato il DLgs. 18.10.2023 n. [153](#), con il quale è stato introdotto nel Decreto IVA il nuovo Titolo II-bis, contenente gli articoli da 40-bis a 40-sexies. In questo modo, si è inteso dare attuazione alle disposizioni che interessano i c.d. “prestatori di servizi di pagamento” (“PSP”), introdotte, in ambito europeo, dalla direttiva UE [2020/284](#) (che, a sua volta, ha modificato la direttiva 2006/[112](#)/CE). Le misure saranno applicabili dal prossimo 1.1.2024 e prevedono la trasmissione all’Amministrazione finanziaria, nonché la conservazione, delle informazioni relative ai pagamenti transfrontalieri avvenuti tra un soggetto “*localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea*” e un beneficiario “*localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo*” (nuovo [art. 40-ter](#) del DPR 633/72).

Con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. [406675](#), sono state definite le regole per la trasmissione dei dati alla stessa Agenzia delle Entrate, la quale, a sua volta, dovrà trasmettere i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP).

Quest’ultimo procederà ad archiviare, aggregare e analizzare, “*in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri*” (cfr. motivazioni del provv. [406675/2023](#)).

Soglia per l’applicazione dell’obbligo

Gli obblighi si applicano laddove, nel corso di un trimestre civile, un PSP fornisca servizi di pagamento “*corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario*” (nuovo [art. 40-ter](#) del DPR 633/72).

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per cui l’Italia è il Paese di origine, nonché quelli “*operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante*” (provv. [406675/2023](#)).

Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, il provvedimento rinvia al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. [385/93](#)), il quale definisce il primo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all’esercizio dell’attività e il secondo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi.

Nel caso in cui i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e quelli del beneficiario siano entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante. I PSP del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.

Dati oggetto di comunicazione e conservazione

Il nuovo [art. 40-sexies](#) del DPR 633/72 prevede che siano oggetto di comunicazione i seguenti dati:

- BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, “*senza ambiguità*”, il PSP;
- nome o denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
- numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario (se disponibili);
- IBAN o, qualora l’IBAN non sia disponibile, altro identificativo che individui, “*senza ambiguità*”, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, “*senza ambiguità*”, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione, nel caso in cui quest’ultimo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
- ove disponibile, indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

- dettagli dei pagamenti transfrontalieri;
- dettagli dei rimborsi di pagamenti.

Termini per l'invio

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID). I file dovranno essere conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. [406675/2023](#).

I soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia possono:

- accreditarsi al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. [406675/2023](#), punto 4.2);
- avvalersi di prestatori di servizi di pagamento già obbligati alla comunicazione (provvedimento n. [406675/2023](#), punto 4.3).

L'Agenzia delle Entrate è tenuta, a sua volta, a inoltrare i dati acquisiti al CESOP. La trasmissione, in questo caso, deve avvenire entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo [art. 40-quater](#) co. 2 del DPR 633/72, che richiama il termine contenuto nell'art. 24-ter co. 3 del Reg. UE n. 904/2010).

Esito della trasmissione

Il file inviato viene soggetto a un primo controllo, all'esito positivo del quale la trasmissione si considera effettuata. Il file può tuttavia essere scartato e, in tal caso, i dati si considerano come mai trasmessi.

Nel provvedimento si precisa, tuttavia, che anche nell'ipotesi di compiuta ricezione del file da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'invio *"non può considerarsi completato fin quando la comunicazione non sarà inviata ai sistemi della Commissione europea"* (provv. n. [406675/2023](#), punto 4.4).

Il CESOP, può scartare - totalmente o parzialmente - il file, o può riscontrare l'assenza di errori. In tal caso, la trasmissione risulta definitivamente completata. L'esito positivo del controllo comporta la produzione di un'ulteriore e definitiva ricevuta (v. specifiche tecniche allegate al provv. n. [406675/2023](#)).

In caso di omissioni o errori, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di cancellazione, *"che elimina integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti"*. È consentita, inoltre, la rettifica o la cancellazione dei dati trasmessi *"relativi a singoli esercenti per il trimestre e l'anno indicati nella comunicazione di rettifica"* (provv. n. [406675/2023](#), punto 4.6).

Provvedimento Agenzia Entrate 20.11.2023 n. 406675

Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2023 - "Definite le modalità di trasmissione dei dati dei servizi di pagamento" - Bilancini - La Grutta

Il Sole - 24 Ore del 21.11.2023, p. 35 - "Contro le frodi Iva invio trimestrale dei dati sui pagamenti digitali" -

Mastromatteo - Santacroce

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2023 - "Nel decreto IVA nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento" - Bilancini

Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2023 - "Dal 2024 nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento" - Bilancini

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Unità collabenti - Fabbricati rurali strumentali - Conduzione associata dei terreni - Chiarimenti (ris. Min. Economia e Finanze 16.11.2023 n. 4/DF)

Con la ris. 16.11.2023 n. [4/DF](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'IMU per le unità collabenti, i fabbricati rurali strumentali ed i terreni agricoli condotti in forma associata.

Unità collabenti

Si qualificano come “unità collabenti” gli immobili diroccati, i ruderi ed i fabbricati caratterizzati da un notevole livello di degrado, tale da determinare l’assenza di autonomia funzionale ed una conseguente inidoneità a produrre reddito.

Tali costruzioni sono censite in Catasto nella categoria F/2, ma risultano prive di rendita catastale (date le condizioni di degrado che le rendono inidonee a produrre reddito).

Per inquadrare correttamente questa fattispecie ai fini del trattamento IMU, il Ministero richiama la definizione di cui all’[art. 1](#) co. 741 lett. a) della L. 160/2019, che identifica il “fabbricato” come *“l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”*.

In ragione di ciò, la risoluzione ministeriale esclude la rilevanza dell’unità collabente ai fini dell’IMU, in quanto:

- l’unità immobiliare collabente, da ricondurre nella categoria dei “fabbricati” (poiché come tale è censita in Catasto), non può essere assoggettata ad IMU in quanto priva di rendita catastale (necessaria per determinare la base imponibile dei fabbricati);
- l’unità collabente neppure può essere sottoposta ad IMU in quanto “area fabbricabile” poiché, come detto, seppure privo di rendita, tale immobile risulta censito in Catasto tra i fabbricati.

Il Ministero conclude aderendo alla posizione espressa dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le altre Cass. 15.12.2020 n. [28581](#)) secondo cui:

- il fabbricato collabente non risulta imponibile ai fini IMU né come “fabbricato” né come “area edificabile”, fino a quando un’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile;
- a seguito di tale demolizione, l’area fabbricabile va assoggettata ad IMU, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito.

In altre parole, tale orientamento della giurisprudenza di legittimità pare affermare che non è imponibile ai fini dell’IMU né il fabbricato collabente, né l’area sulla quale detto fabbricato insiste, fino all’eventuale demolizione del fabbricato (in senso difforme si segnala tuttavia la posizione espressa dall’IFEL, con la nota [20.1.2020](#) e la risposta resa il [6.3.2020](#), ove viene precisato che il fabbricato collabente è assoggettabile ad IMU come “area fabbricabile” se lo strumento urbanistico del Comune ne prevede il recupero edilizio).

Fabbricati rurali strumentali

L’[art. 1](#) co. 750 della L. 160/2019 prevede, per i fabbricati rurali strumentali ex [art. 9](#) co. 3-bis del DL 557/93, un’aliquota IMU agevolata (aliquota di base pari allo 0,1% e facoltà dei Comuni solo di ridurla fino all’azzeramento).

Conformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la risoluzione ministeriale

precisa che, per l’applicazione di tale aliquota ridotta, la “ruralità” del fabbricato va riscontrata secondo criteri meramente “oggettivi”.

In particolare, risulta necessaria una qualifica catastale conforme, data dal classamento del fabbricato nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione dell’annotazione di ruralità in Catasto (si veda, tra le altre, Cass. 18.10.2023 n. [28851](#)).

Pertanto, il Ministero precisa che, per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, poiché è dirimente il solo dato catastale:

- non occorre anche la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in capo al soggetto passivo o all’utilizzatore dell’immobile;
- non rileva la circostanza che il fabbricato sia concesso in comodato (si veda sul punto anche C.G.T. Il Toscana 1.12.2022 n. [1409/4/22](#)).

Condizione associata di terreni

Da ultimo, la risoluzione ministeriale fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'esenzione IMU prevista dall'[art. 1](#) co. 758 lett. a) della L. 160/2019 per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) ex [art. 1](#) del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole).

Il documento di prassi riconosce che il requisito oggettivo della "conduzione", richiesto ai fini della predetta esenzione, sussiste anche se i terreni sono condotti in forma associata, come nel caso del contratto di rete agricolo o di compartecipazione agraria.

art. 1 co. 741 L. 27.12.2019 n. 160

art. 1 co. 750 L. 27.12.2019 n. 160

art. 1 co. 758 L. 27.12.2019 n. 160

Risoluzione Min. Economia e Finanze 16.11.2023 n. 4/DF

Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2023 - "Fabbricati collabenti non assoggettabili all'IMU fino allademolizione" - Magro

Il Sole - 24 Ore del 18.11.2023, p. 25 - "Imu, i fabbricati collabenti non sono aree edificabili" -

Caputo Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Guide Eutekne - Tributi locali - "Fabbricati rurali" - Zeni

A. Guide Eutekne - Tributi locali - "Coltivatori diretti" -

Zeni A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Agevolazioni ex DPR 601/73 - Enti non profit - Riduzione a metà dell'aliquota IRES - Locazione di immobili (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.11.2023 n. 464)

Con la risposta a interpello n. [464/2023](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'[art. 6](#) del DPR 601/73, rispetto ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare è applicabile non soltanto dagli enti religiosi, ma altresì da tutti gli altri enti contemplati dalla norma.

Agevolazione IRES

L'[art. 6](#) del DPR 601/73 prevede la riduzione alla metà dell'aliquota IRES in favore dei seguenti soggetti, se dotati di personalità giuridica:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione

dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

Requisito soggettivo

Ai fini della fruizione dell'agevolazione, è necessario rientrare in una delle citate categorie di enti ed essere dotati di personalità giuridica.

Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. [15/2022](#), l'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale, comunque, sul fine dichiarato.

Ambito oggettivo

La riduzione dell'aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti in esame.

Secondo la citata circ. [15/2022](#), l'agevolazione in commento si applica anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare di un ente religioso, purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto; in altre parole, ai fini della riduzione dell'aliquota IRES, tali proventi, nei limiti del reinvestimento effettivo, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di religione o di culto.

Enti diversi da quelli religiosi

L'agevolazione in commento è applicabile ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri entità cui all'[art. 6](#) del DPR 601/73, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenta il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

Affinché l'agevolazione sia utilizzabile è necessario che:

- i proventi in questione siano impiegati nelle attività istituzionali rese dall'ente prevalentemente a titolo gratuito;
- l'attività consista nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzie risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico (ossia non sia svolta quale attività commerciale).

Il caso specifico riguarda un ente di assistenza e di beneficenza di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, avente lo scopo di provvedere all'assistenza (con borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari) degli orfani del personale di un Ministero; tale attività di beneficenza ed assistenza viene svolta grazie alle oblazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà.

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.11.2023 n. 464

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2023 - "Per gli enti non profit, ridotta alla metà l'aliquota IRES sui proventi della locazione di immobili" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 22.11.2023, p. 38 - "Aliquota Ires dimezzata sui proventi da locazioni" - Ioannone - Sepio

Internazionale

NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Direttive - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE) - Scambio automatico dei dati delle piattaforme digitali (DAC 7) - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406671)

Il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. [406671](#) contiene le regole tecniche per l'invio all'Agenziastessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme.

Sono oggetto di monitoraggio, se intermediati dalle piattaforme:

- le locazioni di immobili;
- i servizi personali (definiti quali servizi basati sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone e che sono svolti su richiesta di un utente, online o offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);

- le vendite di beni;
- i noleggi di qualsiasi mezzo di trasporto.

Quadro normativo

Gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori delle piattaforme digitali sono stabiliti a livello europeo dalladirettiva [2021/514/UE](#) (DAC 7), settimo intervento del legislatore europeo in tema di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. Le disposizioni della direttiva, a norma del suo art. 2, paragrafo 1, si applicano dall'1.1.2023.

La direttiva DAC 7 è stata recepita dall'Italia con il DLgs. 1.3.2023 n. [32](#). Il decreto regola, essenzialmente:

- le procedure di identificazione dei “venditori esclusi”, ovvero dei soggetti non oggetto di monitoraggio (es. fornitori di alloggi nel settore alberghiero, con oltre 2.000 locazioni annue in relazione a una medesima unità immobiliare, soggetti per i quali la piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000,00 euro nell'anno, ecc.);
- le procedure di identificazione dei venditori che, invece, sono soggetti al monitoraggio;
- gli obblighi di comunicazione di ciascun gestore di piattaforma;
- le informazioni da comunicare alle rispettive Amministrazioni fiscali;
- il regime sanzionatorio per gli inadempimenti.

L'[art. 11](#) co. 2 del DLgs. 32/2023 ha demandato a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di trasmissione dei dati rilevanti. Queste disposizioni applicative sono state adottate con il provv. 20.11.2023 n. 406671.

Principali disposizioni del provv. 406671/2023

Le principali disposizioni contenute nel provvedimento attuativo riguardano:

- l'individuazione dei gestori tenuti alla comunicazione, distinguendo tra gestori obbligati e gestori esonerati;
- la scelta dello Stato membro dell'Unione europea a cui inviare i dati, nel momento in cui il gestore abbia “collegamenti” con più di una giurisdizione (ad esempio, residenza fiscale in uno Stato e stabile organizzazione in un altro);
- i dati da inviare per dimostrare che, in ragione del modello di *business*, il gestore della piattaforma è escluso dagli obblighi;
- gli obblighi dei *Foreign Platform Operators* (gestori con sede al di fuori dell'Unione europea che, però, intermediano operazioni nell'Unione).

I dati oggetto di scambio sono essenzialmente:

- i dati dei venditori che operano per il tramite della piattaforma (nome, cognome, eventuali codice fiscale o numero equivalente e partita IVA, se persona fisica; ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, se il venditore è una società);
- il conto usato da ciascun venditore, se conosciuto;
- il corrispettivo accreditato in ogni trimestre solare;
- il numero di operazioni effettuate;
- i dati identificativi degli immobili, per le locazioni.

Modalità e termini per le comunicazioni

I dati sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate, utilizzando modalità esclusivamente telematiche, secondo il tracciato XML contenuto nell'allegato al provv. [406671/2023](#).

I gestori delle piattaforme sono tenuti a comunicare i dati su base annuale, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo a quello cui si riferisce la comunicazione: la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate avverrà, quindi, entro il 31.1.2024, con riferimento alle transazioni del 2023.

L'Agenzia delle Entrate procede, poi, a inviare i dati alle Amministrazioni degli Stati membri di residenza dei venditori (nonchè, per le locazioni, alle Amministrazioni degli Stati membri in cui

sono situati gli immobili) su base annuale, entro i due mesi successivi alla fine dell'anno cui i dati si riferiscono: il primo scambio avverrà, quindi, entro il 29.2.2024, con riferimento alle transazioni del 2023.

DLgs. 1.3.2023 n. 32

Provvedimento Agenzia Entrate 20.11.2023 n. 406671

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2023 - "**Parte il monitoraggio degli scambi sulle piattaforme digitali**" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 22.11.2023, p. 38 - "**Scatta la raccolta di dati sui redditi online**" -

Latour Italia Oggi del 22.11.2023, p. 30 - "**Fisco, freno all'evasione sul web**" - Rizzi

Attività finanziarie

ANTIRICICLAGGIO

Individuazione della titolarità effettiva (FAQ MEF, Banca d'Italia e UIF 20.11.2023)

Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.

Pubbliche amministrazioni

Nel caso in cui il cliente sia una P.A. trova applicazione il criterio residuale di cui all'[art. 20](#) co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell'ente.

Procedure esecutive e concorsuali

Nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'[art. 20](#) del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria all'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come "esecutore", ovvero come "*il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente*".

Proprietà indiretta

Nel documento viene confermato come, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada "*considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'[art. 2359](#) co. 1 c.c.*".

Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa,

occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).

art. 20 co. 4 DLgs. 21.11.2007 n. 231

art. 20 co. 5 DLgs. 21.11.2007 n. 231

art. 20 DLgs. 21.11.2007 n. 231

art. 2359 c.c.

FAQ Min. Economia e Finanze - Banca d'Italia - UIF 20.11.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2023 - "**Per l'individuazione del titolare effettivo conta l'avvio delle procedure concorsuali**" - De Rosa

Il Sole - 24 Ore del 21.11.2023, p. 33 - "**Nelle società di capitali il titolare effettivo è la «proprietà rilevante»**" - Galimberti

Italia Oggi del 21.11.2023, p. 24 - "**Titolare effettivo pure in Chiesa**" - Rizzi

Guide Eutekne - Impresa e società - "**Titolare effettivo**" - De Rosa S.

Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2023 - "**Il metodo della proprietà esclude gli altri criteri per individuare il titolare effettivo**" - De Rosa - De Vivo

Settori particolari

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Dati relativi ai rapporti di lavoro sportivo - Modalità e termini di trasmissione (DPCM 27.10.2023)

Il DPCM [27.10.2023](#), entrato in vigore il 17.11.2023, ha definito, secondo quanto previsto dall'[art. 28](#) co. 5 del DLgs. 36/2021, gli *standard* e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico.

Le disposizioni del medesimo provvedimento trovano applicazione anche con riferimento alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo, sempre nell'area del dilettantismo.

In particolare, tali comunicazioni possono essere effettuate *on line* utilizzando alternativamente le funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) oppure il modello "UNILAV- Sport", tramite l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, accedendo all'indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it.

Termini per effettuare le comunicazioni

Per quanto riguarda i termini per effettuare le comunicazioni in parola, il DPCM [27.10.2023](#) supera quanto indicato dall'Ispettorato nazionale del Lavoro (circ. n. [2/2023](#) e nota n. [460/2023](#)), stabilendo che le comunicazioni rese attraverso il RASD dai datori di lavoro sportivo a partire dall'1.7.2023 (data di piena operatività delle disposizioni di riforma del DLgs. [36/2021](#)) e fino al 17.11.2023 (data di entrata in vigore del DPCM in questione), restano comunque valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo comunicativo.

Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'[art. 28](#) co. 5 del DLgs. 36/2021, le comunicazioni attraverso il RASD, ovvero mediante il modello l'UNILAV-Sport, vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, l'[art. 2](#) co. 5 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che, in fase di prima applicazione, il predetto termine decorre dal 17.11.2023 per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dall'1.7.2023.

In pratica, per i rapporti che non sono stati ancora comunicati, l'obbligo comunicativo può essere assolto, con le modalità predette, entro il 30.12.2023.

Modulistica

L'[art. 3](#) del DPCM 27.10.2023 prevede che i dati contenuti nel modello "UNILAV-Sport" e nelle comunicazioni effettuate attraverso il RASD vengano resi disponibili al Ministero del Lavoro, all'INPS, all'INAIL, alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza, al medesimo RASD (se la comunicazione è effettuata tramite il modello "UNILAV-Sport"), all'ANPAL per l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all'INL e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell'Interno, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Come appositamente indicato nell'allegato tecnico al DPCM [27.10.2023](#), in caso di avvio della prestazione, il requisito fondamentale per la trasmissione della comunicazione "UNILAV-Sport" è che il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso. A tal fine, è richiesto al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell'invio di una nuova comunicazione.

Variazioni delle comunicazioni

Nell'allegato tecnico si precisa altresì che le comunicazioni di avvio o di cessazione delle prestazioni lavorative tramite "UNILAV-Sport" non possono essere rettificare. Eventuali correzioni/modifiche possono essere apportate previa trasmissione di una comunicazione di annullamento di quella interessata dall'aggiornamento e successiva trasmissione di una nuova.

Va ricordato che, nel novero dei soggetti abilitati all'invio delle comunicazioni UNILAV-Sport, sono altresì inclusi i professionisti del lavoro individuati dall'[art. 1](#) della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Regime sanzionatorio

L'[art. 4](#) del DPCM 27.10.2023 stabilisce che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le medesime sanzioni previste dall'[art. 19](#) co. 3 del DLgs. 276/2003, il cui importo varia da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

art. 28 DLgs. 28.2.2021 n. 36

DPCM 27.10.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2023 - "Correzione delle comunicazioni UNILAV-Sport previo annullamento" - Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro nello sport" - Mamone L.

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 20.7.2023

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - Residenza fiscale - Stati o territori a fiscalità privilegiata - "Black list" delle persone fisiche - Eliminazione della Svizzera dal 2024

L'art. 2 co. 2-bis del TUIR stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze. Tali Stati e territori sono contenuti nell'elenco approvato con il DM 4.5.99 (c.d. "black list" delle persone fisiche), che comprende anche la Svizzera.

Mediante la L. 13.6.2023 n. 83 è stato ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, firmato a Roma il 23.12.2020, e il Protocollo che modifica la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

A seguito dell'innovato sistema dei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Svizzera, l'art. 12 co. 3 della suddetta L. 13.6.2023 n. 83 ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, si provveda ad eliminare la Svizzera dalla "black list" delle persone fisiche di cui al citato DM 4.5.99.

Con il presente DM è stata quindi data attuazione di tale disposizione.

Decorrenza

L'eliminazione della Svizzera dalla "black list" delle persone fisiche di cui al DM 4.5.99 ha efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del presente DM, avvenuta il 28.7.2023, quindi dal periodo d'imposta 2024.

Ai sensi dell'art. 12 co. 3 della L. 83/2023, restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta di pubblicazione del presente DM (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

Effetti in materia di residenza fiscale

La rimozione della Svizzera dalla "black list" delle persone fisiche di cui al DM 4.5.99 comporta quindi l'eliminazione della presunzione prevista dal citato art. 2 co. 2-bis del TUIR, posta a favore del Fisco, con la conseguenza che per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall'Amministrazione finanziaria.

Effetti in materia di monitoraggio fiscale

Altri effetti riguardano il monitoraggio fiscale, posto che le sanzioni di cui all'art. 5 del DL 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L'eliminazione della Svizzera dalla "black list" italiana avrà, infatti, effetto sulle seguenti normative:

- presunzione in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4.5.99 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 co. 2 primo periodo del DL 78/2009);
- raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 co. 2-bis e 2-ter del DL 78/2009);
- raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4.5.99.

Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate in Svizzera.